

CAPITOLO I

LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

SOMMARIO: ■ 1. Finalità ■ 2. Gli strumenti di allerta ■ 3. Le segnalazioni interne ■ 4. Le segnalazioni esterne ■ 5. L'organismo ■ 6. Il procedimento di allerta ■ 7. Il procedimento di composizione assistita della crisi ■ 8. Le misure protettive ■ 9. Gli esiti del procedimento ■ 10. Le misure premiali.

■ 1. Finalità

Una delle innovazioni di maggiore importanza contenute nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 (di seguito: CCII) consiste certamente nell'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Tutti gli analisti concordano sul fatto che solo individuando e fronteggiando precocemente i sintomi di crisi si può sperare di conseguire l'obiettivo del risanamento e, quindi, al tempo stesso di salvaguardare la continuità dell'impresa, evitando la dispersione di valore spesso insita nelle procedure meramente liquidatorie. Condizione, questa, che appare indispensabile anche per realizzare il miglior soddisfacimento dei credi-

tori costituente lo scopo primario della regolamentazione. Si tratta di un'esigenza ormai riconosciuta da tutti gli ordinamenti e che si rispecchia anche nei principi elaborati dall'Uncitral e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa, oltre ad essere esplicitamente richiamata nella Raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 12 marzo 2014, 2014/135/UE, e nella proposta di direttiva del 22/11/2016.

Come ricordato nella relazione illustrativa la necessità dell'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi è, d'altronde, principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti, a partire da quello statunitense, e fa parte dei principi elaborati dall'Uncitral e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa

La riforma ha quindi ripreso questi principi sulla considerazione che l'emersione tempestiva della crisi consentirà sia la miglior salvaguardia del patrimonio del debitore che la miglior tutela del credito degli operatori economici che vengono in contatto con il debitore medesimo.

■ 2. Gli strumenti di allerta

L'art. 12 del CCII definisce il concetto di allerta.

Rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell'obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

Particolarmente significativa appare l'enunciazione degli strumenti d'allerta contenuta nella disposizione, dato che essa chia-

risce come si tratti di un meccanismo complesso che coinvolge soggetti qualificati interni ed esterni alla società e che il primo presidio a tutela della tempestiva emersione della crisi d'impresa risieda proprio negli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore.

Invero anche se tale strumento è declamato dopo le segnalazioni degli Enti qualificati e gli avvertimenti degli organi di controllo, appare evidente come esso rappresenti l'architrave del sistema il necessario presupposto per consentire allo stesso imprenditore ed agli organi di controllo di rilevare tempestivamente i segnali della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla. Ove tale presidio interno risultasse inefficace sarebbe facile prevedere che le segnalazioni dei creditori qualificati giungerebbero quando oramai la crisi si è tramutata in irreversibile insolvenza.

Con riferimento al presupposto soggettivo, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), della legge n. 155/17, i commi quarto e quinto dell'art. 12 tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati agli imprenditori di ogni genere, con esclusione solo di grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l'articolo 3, par. 3, della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che modifica la direttiva 2012/30/UE [COM(2016) 723 final], e comunque non incide sulla persistente competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla suc-

cessiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi. Il presupposto oggettivo è rappresentato dalla crisi, la cui definizione si rinviene nell'art. 2 come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Si descrive la crisi come probabilità di futura insolvenza e si fa rinvio a indici tratti dalle scienze aziendalistiche. In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e h), della legge n. 155/17, l'articolo 13 individua i cd. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24 del CCII. Il comma 2 dell'art. 13 del CCII attribuisce ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del MISE, che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali

che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. È anche previsto che il Consiglio nazionale dei commercialisti elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alle microimprese e piccole e medie imprese di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell'impresa. Si tratta di elenco non tassativo, considerato che il comma menziona espressamente gli "indici di cui al comma 1", che, come si è detto, devono essere elaborati tenuto conto delle "specifiche caratteristiche dell'impresa". Inoltre, proprio allo scopo di tener conto delle specificità delle singole organizzazioni imprenditoriali, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l'impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e, a partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà "valutata" sulla base di questi diversi indici.

Se la crisi è il naturale presupposto oggettivo dell'allerta non può naturalmente escludersi che gli strumenti di allerta segnalino una situazione di vera e propria insolvenza.

Invero se è pur vero che le segnalazioni che provenienti dall'interno della società dovrebbero essere fisiologicamente anteriori all'emergere dell'insolvenza, non può escludersi che a causa dell'inadeguatezza degli assetti organizzativi o del suc-